

RELAZIONE SULLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E RELATIVO SCAMBIO DI LETTERE

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e il relativo Scambio di Lettere, che ho il piacere di sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale, sono stati approvati con delibera n. 8 del 14 settembre 2009 dal Congresso di Stato, che ne ha autorizzato la firma, avvenuta a Bruxelles il 23 settembre 2009. La competente Commissione consiliare ne ha preso atto nella seduta del 10 dicembre 2009.

Le negoziazioni sono avvenute in un unico round, tenutosi a Vaduz il 28 agosto 2009, durante il quale si è arrivati alla parafatura del testo.

La Convenzione in esame segue in larga misura il modello dell'OCSE ed è conforme alla prassi sammarinese fin qui seguita in materia.

In particolare, tale strumento crea certezza del diritto e pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra San Marino e Liechtenstein, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari.

I principi e gli aspetti fondamentali della Convenzione possono essere così sintetizzati.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Liechtenstein sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società, sulle società, sulle plusvalenze immobiliari, la tassa patrimoniale e l'imposta sulle cedole. Per San Marino le imposte considerate sono quelle relative all'Imposta Generale sui Redditi (IGR).

Agli articoli da 3 a 5 sono indicate le definizioni: in particolare, è “residente di uno Stato contraente” colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell’imposizione dei redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata.

Tuttavia, se l’impresa opera nel campo del traffico internazionale aereo o marittimo, i suoi utili saranno tassati solamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

I dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario effettivo (ma sono previste eccezioni in determinati casi), così come gli interessi, a meno che questi ultimi derivino da attività del beneficiario nell’altro Stato contraente, esercitate per mezzo di una stabile organizzazione.

Nell’articolo 10 i dividendi distribuiti “possono” essere tassati dallo Stato di residenza del beneficiario (sulla base della legge locale), ma lo Stato in cui ha sede la società che li paga può applicare un’imposta non superiore a 0% se l’effettivo beneficiario è una società che al momento del pagamento dei dividendi detiene almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di 12 mesi; mentre è possibile applicare una ritenuta sui dividendi pari al 5% per tutti gli altri casi qualora il beneficiario effettivo sia una società non partecipata o una persona fisica.

Questa disposizione riveste per noi una particolare importanza in quanto viene riconosciuto il principio della cosiddetta madre-figlia in base al quale i proventi che derivano da partecipazioni internazionali nell’ambito degli Stati riconosciuti come collaborativi e dotati di strumenti di trasparenza, godono di un trattamento di esenzione totale o parziale. Al momento San Marino non beneficia di tale riconoscimento a livello multilaterale, per cui è impegnato a definire questo status a livello bilaterale.

La disposizione dell'articolo 11 relativa agli interessi prevede che siano tassati solo nel paese in cui è residente il beneficiario effettivo.

Ai sensi dell'articolo 12 i canoni sono imponibili nel luogo di residenza del beneficiario effettivo.

L'articolo 22 riguarda la tassazione sul patrimonio, la quale, per quanto concerne i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui sono situati; lo stesso vale per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati.

L'articolo 23 definisce i metodi per evitare le doppie imposizioni, mentre l'articolo 24 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'articolo 25.

All'articolo 26 viene trattato lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto delle proprie legislazioni interne, dei limiti posti alla diffusione di tali informazioni e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.

Gli articoli 30 e 31 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo, il quale contiene alcune precisazioni convenute tra le Parti contraenti che vengono utilizzate di norma in questo tipo di Convenzioni.

La Convenzione tra la Repubblica di San Marino ed il Principato del Liechtenstein è inoltre completata da uno Scambio di Lettere, avente valore di accordo e volto a specificare le procedure con cui effettuare le singole richieste di informazioni.

In considerazione di quanto in precedenza espresso, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e il relativo Scambio di Lettere.